

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato nel maggio 2012 un contratto di finanziamento, da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, che veniva estinto anticipatamente nel mese di aprile 2017. In sede di estinzione, riceveva il rimborso *pro quota* delle commissioni finanziarie per € 1.346,45, residuando così il rimborso delle spese di accensione pratica (voce c del contratto) pari ad € 952,39 oltre interessi.

Il ricorrente, dunque, chiede la restituzione di € 952,39 oltre interessi come per legge.

Nelle controdeduzioni l'Intermediario eccepisce in rito l'irricevibilità del ricorso per inidoneità della procura a causa della mancanza dell'autenticazione della firma di parte ricorrente. Nel merito, invece, contesta la richiesta del ricorrente giacché questi ha domandato la restituzione delle spese di accensione pratica, ossia spese di istruttoria del finanziamento non rimborsabili in quanto remunerative di attività *up front*. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso o la cessazione della materia del contendere o, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di compensare le somme eventualmente dovute con il maggior debito non saldato maturato dal ricorrente nei suoi confronti, pari ad € 7.909,57.

### DIRITTO

In merito all'eccezione svolta dall'intermediario, occorre evidenziare come non rilevi che la procura allegata al reclamo non sia stata autenticata dal Ricorrente, giacché secondo un



consolidato orientamento dell'Arbitro bancario finanziario, tale elemento non costituisce un requisito essenziale ai fini della validità della procura. Secondo quanto affermato anche di recente dal Collegio di Torino nella pronuncia n. 13039/18, infatti, *“l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione della parte è in effetti previsto dall’art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti, necessaria per gli atti giurisdizionali. Tuttavia, un simile obbligo non è previsto con riferimento alle procedure da seguire per la presentazione di un reclamo all’Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - testo vigente aggiornato al provvedimento del 02.11.2016), in armonia con la funzione stessa dell’Arbitro, il quale rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, volto ad assicurare “mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie (considerando 4, Direttiva 2013/11/UE)”.*

Venendo, invece, al merito del ricorso, codesto Collegio ritiene opportuno richiamare il recentissimo orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 26525/19 del 17.12.2019), che si è pronunciato a valle della sentenza della Corte di Giustizia del 11/09/2019 (causa C-383/18), statuendo i seguenti principi di diritto:

- *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia €pea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”;*

- *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

- circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *upfront*, il Collegio ha stabilito che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Sulla base di quanto sopra, la Banca d’Italia, con le *“Linee orientative”* del 4/12/2019, al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la ricorrente”*, ha fornito il seguente punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori: *“nel caso in cui il ricorrente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti .. gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore,*



escluse le imposte. Quanto ai costi .. definiti .. upfront” il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Ebbene, applicando i superiori principi al caso di specie, questo Arbitro rileva come le spese di accensione pratica rappresentino, in virtù del consolidato orientamento dei Collegi (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 22996/19 del 14/10/2019), un costo avente natura *upfront*, che dovrà pertanto essere oggetto di rimborso a favore del ricorrente sulla base del criterio equitativo così come delineato dalla decisione del Collegio di Coordinamento sopra riportata.

Con il che, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 42.000,00	Tasso di interesse annuale	3,75%
Durata del prestito in anni	10	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,07%
Data di inizio del prestito	01/11/2012		

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese per accensione pratica C)				1.705,79	Upfront	3,07%	564,07		564,07
Totale				1.705,79					564,07

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal ricorrente (€ 952,39), poiché quest'ultimo ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di spesa.

Quanto al rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo, come correttamente richiesto dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Infine, codesto Collegio ritiene inammissibile l'eccezione di compensazione avanzata dall'Intermediario, giacché secondo giurisprudenza costante “l'eccezione di compensazione proposta dalla resistente deve essere ... dichiarata inammissibile e ciò in quanto la stessa non può essere esaminata in questa sede risultando estranea al perimetro dell'oggetto del procedimento che è stato definito con il ricorso. Con l'eccezione di compensazione infatti la banca non porta nel procedimento un fatto giuridico (dedotto in via di eccezione), ma introduce un rapporto giuridico, l'effetto di una *fattispecie*, che potrebbe costituire l'oggetto di un autonomo processo” (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7297 del 31 agosto 2016).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 564, 07, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA